



ELEZIONE SUPPLETIVA CONSIGLIO ACCADEMICO TRIENNIO ACCADEMICO 2023/2026

IL DIRETTORE

VISTA la Legge 21.12.1999, n.508 concernente la "Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati"; VISTO il D.P.R. 132 del 28 febbraio 2003, "Regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508";

VISTO lo Statuto del Conservatorio Statale "Giuseppe Verdi" di Ravenna;

VISTO il Regolamento per l'elezione dei componenti il Consiglio accademico del Conservatorio Statale "Giuseppe Verdi" di Ravenna di cui al prot. n. 3963/A2;

CONSIDERATO che è necessario procedere all'elezione di un membro del Consiglio accademico in quanto uno dei docenti componenti si è dimesso e non risulta disponibile una graduatoria dei non eletti;

DECRETA

Art. 1

(Elezioni suppletive del rappresentante)

Sono indette per i giorni **3 e 4 Luglio 2025** presso questo Conservatorio (Sede di Piazza Kennedy n.7) le elezioni suppletive del Consiglio accademico valide per il triennio accademico 2023/2026. Il seggio elettorale resterà aperto dalle ore 11.00 alle ore 13.00 di ciascun giorno.

Art. 2 (Elettorato attivo)

Hanno diritto all'elettorato attivo i docenti del Conservatorio con contratto a tempo indeterminato o determinato di durata annuale su insegnamenti in organico, in servizio attivo alla data di svolgimento delle consultazioni elettorali. L'elenco nominativo degli aventi diritto al voto sarà pubblicato all'Albo entro cinque giorni dalla pubblicazione del presente decreto a cura della segreteria, previo controllo della Direzione amministrativa. Eventuali omissioni o indebite inclusioni nell'elenco suddetto potranno essere segnalate alla Direzione amministrativa e quindi sanate fino al giorno delle elezioni.

Art. 3 (Elettorato passivo)

Hanno diritto di elettorato passivo, con esclusione del Direttore e salva la loro formale candidatura, i docenti che alla data di indizione delle consultazioni elettorali siano in possesso delle seguenti condizioni:

- a) servizio attivo presso questo Conservatorio;
- b) ruolo ovvero titolarità di un contratto di insegnamento a tempo indeterminato;
- c) anzianità di servizio di almeno 5 anni ai sensi dell'articolo 23 comma 1 lett. B dello Statuto.

Non sono in ogni caso eleggibili i docenti che nell'ultimo quinquennio, considerato ai loro propri fini, siano stati sospesi dal servizio con provvedimento disciplinare esecutivo o dell'autorità giudiziaria passato in giudicato.

Nel caso in cui un candidato non sia in possesso del requisito di eleggibilità, con decreto motivato del Presidente della commissione verrà escluso dalla competizione elettorale.

I docenti titolari dell'elettorato passivo avanzano la candidatura in forma scritta e sottoscritta (utilizzando la scheda di candidatura di cui all'Allegato 1 del Regolamento per l'elezione dei componenti il Consiglio accademico) allegando un curriculum vitae, depositandola presso la Direzione amministrativa del Conservatorio entro le ore 12:00 del quinto giorno lavorativo antecedente lo svolgimento della consultazione elettorale. Di tali candidature e relativa documentazione di corredo è data immediata informazione in un elenco, progressivamente aggiornato dalla Commissione elettorale, affisso in apposita bacheca e quindi altresì esposto, nei giorni della consultazione, presso il seggio elettorale. La suddetta candidatura costituisce requisito di eleggibilità previo parere della Commissione elettorale.

Art. 4

(Criteri per l'individuazione degli eletti)

Risulterà eletto il candidato che avrà ottenuto il maggior numero di voti di preferenza. In caso di parità di preferenze è nominato consigliere il docente avente maggiore anzianità di servizio maturata anche in altre istituzioni dell'AFAM purché conseguita in forza di un contratto di insegnamento; in caso di ulteriore parità è nominato quello più giovane di età.

Art. 5 (Modalità di voto e schede elettorali)

A ciascun elettore è consegnata una scheda elettorale, precedentemente controfirmata da un unico componente della Commissione di seggio, previo accertamento della sua identità.

L'elettore deve poter esprimere il voto in luogo idoneo a garantirne la segretezza.

Il voto si esprime indicando in corrispondenza dell'apposito spazio a fianco del/i nominativo/i del/i candidato/i prescelti fino ad un massimo di 5 preferenze. Le preferenze vanno espresse marcando con un segno inequivoco il riquadro corrispondente al nominativo del o dei candidati prescelti.

È nulla la scheda che riporti nomi o segni atti a riconoscere e identificare l'elettore. È altresì nulla la scheda che riporti un numero di preferenze superiore a quello consentito, ovvero rechi comunque indicazioni diverse da quelle volte ad esprimere la o le preferenze.

La scheda, debitamente ripiegata dall'elettore, viene inserita nell'apposita urna.

Art. 6 (Scrutinio)

Le operazioni di scrutinio delle votazioni sono svolte, senza soluzione di continuità, non appena vengono chiuse le urne. Delle operazioni elettorali e di scrutinio delle schede è redatto contestuale verbale sottoscritto dai membri della Commissione di seggio.

La proclamazione dei risultati è effettuata dal Presidente della Commissione Elettorale al termine delle operazioni di scrutinio e quindi pubblicata all'Albo e sul sito del Conservatorio; copia viene altresì consegnata alla Direzione.

Art. 7

(Commissione elettorale)

La Commissione elettorale che presiede la consultazione è costituita da 3 (tre) docenti nominati dal Direttore fra quelli che non siano candidati.

La Commissione è presieduta dal membro più anziano di età.

È compito della Commissione Elettorale:

- a) acquisire le candidature e valutare la loro congruità con quanto previsto dall'art. 5 del Regolamento;
- b) sovrintendere alla regolarità del procedimento elettorale;
- c) nominare la Commissione di seggio;

- d) predisporre il materiale per le operazioni di voto: elenco degli aventi diritto al voto, verbali e schede di votazione, verbali di scrutinio, matite, nonché materiali di cancelleria;
- e) acquisire gli eventuali reclami e ogni altra contestazione che le venga formalmente sottoposta inerente lo svolgimento della consultazione elettorale, ove necessario convocando le parti in causa e comunque svolgendo tutti i riscontri che si rendano opportuni in relazione alla fattispecie concreta.

Art. 8
(Commissione di seggio)

La Commissione di seggio è costituita da 3 (tre) docenti membri effettivi e uno supplente che non abbiano avanzato la candidatura.

È compito della Commissione di seggio, presieduta dal membro più anziano di età, sovrintendere alla costituzione del seggio e a tutte le operazioni di voto, assicurandone il regolare svolgimento, nonché procedere alle operazioni di scrutinio.

Nel corso delle operazioni di voto il seggio deve essere sempre costituito almeno da 2 membri della Commissione.

Art. 9
(Ricorsi)

Trascorsi cinque giorni dalla pubblicazione all'albo dei risultati elettorali senza che siano stati presentati ricorsi alla Commissione elettorale da parte di soggetti interessati, la proclamazione del componente eletto si intenderà confermata.

Art. 10
(Norme finali)

Per quanto non espressamente qui disposto si rinvia al Regolamento per l'elezione dei componenti il Consiglio accademico e allo Statuto del Conservatorio.

L.C.S.

- Si allega la SCHEDA DI CANDIDATURA.

Ravenna, 12.06.2025

Il Direttore
M° Rinaldo STRAPPATI